



**CITTÀ DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE COMANDO**  
**Ufficio Studi**

**CIRCOLARE N. 172**

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Artifici pirotecnici.*

**PREMESSA**

Come noto, in determinati periodi dell'anno, (feste natalizie - carnevalesche) si registra un notevole incremento nel lancio od accensione di prodotti e/o manufatti esplodenti o illuminanti, nonché di artifici pirotecnici.

Allo scopo di evitare gravi danni alle persone e/o alle cose, che si possono verificare in relazione ad un uso illecito dei materiali di cui sopra, si rende necessario incrementare l'attività di vigilanza e controllo sulla vendita ed impiego di tali prodotti.

**TIPOLOGIE DI ARTIFICI PIROTECNICI**

In commercio sono presenti due tipi di prodotti pirotecnici e precisamente:

**A) ARTIFICI PIROTECNICI DECLASSIFICATI C.D. "DI LIBERA VENDITA"**

Tali prodotti (ad es. petardi, stelle filanti, ecc.) sono ritenuti inoffensivi per la persona e, quindi, non assimilabili agli esplosivi.

Per la detenzione e la vendita di tali prodotti, il commerciante, non necessita di alcuna autorizzazione di P.S. e, quindi, possono essere commercializzati, sia in sede fissa che su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni imposte dal D.L.vo n. 114/98.

Si richiamano, pertanto, le ipotesi sanzionatorie previste dal prontuario in materia di commercio diramato con la circolare del Corpo 91/03, con le sottoriportate ulteriori prescrizioni:

- ⊗ tali prodotti, non potendo essere considerati giocattoli <sup>(1)</sup>, non sono destinati all'utilizzo o alla vendita, a soggetti di età inferiore ai 14 anni.
- ⊗ il quantitativo detenuto in una attività commerciale, qualora l'attività rientri nelle previsioni del D.M. 16/2/82, non può superare quello determinato dal certificato di prevenzione incendi (vds circolare del Corpo n. 70/01).

---

(1) Vds la circolare del Corpo n. 138 bis/02 e il prontuario delle violazioni in materia diramato con la circolare del Corpo n. 91/03

Su tali prodotti **declassificati o di libera vendita** deve essere apposta un'etichetta, solitamente di colore bianco, a cura del produttore/importatore.

Esempio di etichettatura di prodotto declassificato o di libera vendita.






Art. _____ (denominazione del prodotto) Giocattolo pirico di libera vendita MINISTERIALE N. _____ DEL _____ (autorizzazione) DECLASSIFICATO NELLA SEDUTA N. _____ DEL _____ <i>Appoggiare a terra, accendere la miccia ed allontanarsi rapidamente. Usare solo all'aperto. Vietata la vendita ai minori di 14 anni.</i> IMPORTATORE _____ ANNO DI PRODUZIONE _____ PRODOTTO IN _____
---

**B) ARTIFICI PIROTECNICI NON DECLASSIFICATI C.D. "NON DI LIBERA VENDITA"**

Tali prodotti, assimilati a tutti gli effetti alle armi (esplosivi), possono essere commercializzati esclusivamente dalle attività titolari della licenza, ai sensi dell'art. 47 del T.U.L.P.S. <sup>(2)</sup> (es. armerie).

Nella licenza di P.S., sono indicati altresì, i quantitativi massimi da detenere per la vendita, nonché ogni altra prescrizione di esercizio imposta ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S. <sup>(1)</sup>

I rivenditori di artifici pirotecnici non di libera vendita devono tenere un registro giornaliero delle operazioni, a norma dell'art. 55 T.U.L.P.S. <sup>(1)</sup>, su cui devono essere annotati:

-  la data delle operazioni;
-  l'indicazione dell'acquirente (*generalità complete, se persona fisica, ovvero gli estremi completi della ditta con la quale è stata compiuta la transazione commerciale*);
-  la specie e la quantità dell'esplosivo venduto/acquistato;
-  il documento con il quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale;
-  il numero del titolo autorizzativo all'acquisto (porto d'armi e/o nulla osta del Questore).

Tale registro, ai sensi dell'art. 16 del Reg. T.U.L.P.S. <sup>(1)</sup>, deve essere vidimato e bollato dalla Questura ed essere esibito, ad ogni richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P.S.

Su tali prodotti **non declassificati o non di libera vendita** deve essere apposta un'etichetta, solitamente di colore bianco, a cura del produttore/importatore.

Esempio di etichettatura di prodotto non declassificato o non di libera vendita.

Art. _____ (denominazione del prodotto) Giocattolo pirico di categoria _____ D.M. N. _____ DEL _____ G.U. _____ DEL _____ (autorizzazione) <i>Appoggiare a terra, accendere la miccia ed allontanarsi rapidamente. Usare solo all'aperto lontano dalle persone ed ad una distanza di almeno 30 metri dagli edifici.</i> <i>Non portarsi mai sopra l'artificio con il viso.</i> <i>La vendita e l'impiego sono riservati a persone maggiorenni e nel rispetto delle vigenti prescrizioni di P.S. per gli articoli classificati nella Categoria ___ Gruppo ___</i> IMPORTATORE _____ ANNO DI PRODUZIONE _____ PRODOTTO IN _____ <b>Peso prodotti attivi</b> ( <i>miscela esplodente</i> ) _____ <b>Peso lordo</b> ( <i>miscela esplodente + involucri</i> ) _____
--

(2) Vds ALLEGATO N. 1

Qualora, su area mercatale e/o in un'attività commerciale in sede fissa, siano posti in vendita:

- A) artifici pirotecnici provvisti di etichettatura sulla quale sia riportata la menzione relativa ad un prodotto **non declassificato o c.d. "non di libera vendita"** (di vendita esclusiva delle armerie);
- B) artifici pirotecnici sprovvisi di etichettatura che identifichi il prodotto (prodotti artigianali e, pertanto, non riconosciuti e classificati)

Gli agenti operanti devono:

- a) provvedere all'identificazione del rivenditore e/o del detentore e degli eventuali acquirenti, al fine di poter procedere alle opportune contestazioni ed alla redazione del relativo verbale di sequestro dell'esplosivo rinvenuto;
- b) notificare immediatamente l'A.G. <sup>(3)</sup> richiedendo l'immediata distruzione dei prodotti esplosivi, onde eliminare prontamente ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, stante l'impossibilità di conservare tali prodotti in luogo idoneo;
- c) qualora il materiale sequestrato sia da ritenersi pericoloso [per la quantità e per il volume e/o per delle caratteristiche estrinseche del prodotto (vds. ad es. la "bomba di saddam")], si dovrà informare la C.O. del Corpo per richiedere un'eventuale intervento della Polizia di Stato, al fine dell'adozione di eventuali misure precauzionali. Si provvederà in tal senso a fornire al predetto personale ogni massima collaborazione per le incombenze di competenza;
- d) segnalare l'accertamento eseguito, per ogni ulteriore provvedimento di competenza, alla Prefettura e alla Questura - Ufficio Gabinetto, Divisione Polizia Anticrimine e Divisione Polizia Amm.va e Sociale.

Si ribadisce che, in caso di **quantitativi ingenti**, è necessaria l'attivazione in loco di personale preposto della Questura o dell'Arma dei Carabinieri, competenti in materia, che deve essere effettuata tramite la Centrale Operativa del Corpo [vds. circolari del Corpo nn. 177/99 e 190/03 <sup>(4)</sup>].

Viceversa, in caso di **piccoli quantitativi** di artifici pirotecnici, andranno osservate le procedure ordinarie relative al sequestro giudiziario probatorio ed all'inoltro della relativa notizia di reato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

Le cose sequestrate verranno custodite presso l'Ufficio Sequestri del Corpo, in attesa della distruzione eventualmente disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Si allega alla presente circolare del Corpo un prontuario delle principali violazioni in materia.

Le circolari del Corpo nn. 202/91, 135/92, 182/93, 154/94 <sup>(5)</sup> sono revocate.

MC/mc/LM

Addì, 29 dicembre 2004

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Gaetano NOE'

#### ALLEGATI:

- ALLEGATO N. 1: prontuario delle principali violazioni in materia <sup>(6)</sup>.

---

(3) Ai sensi dell'art. 678 C.P..

(4) n. 177/99 "Rinvenimento ordigni. Modalità operative";

n. 190/03 "Disposizioni in materia di adozione di misure di sicurezza".

(5) n. 202/91 Materie esplosive e prodotti pirotecnici. Ordinanza del Questore di Torino. Procedure di intervento";

n. 135/92 "Materie esplosive e prodotti pirotecnici. Ordinanza del Questore di Torino. Procedure di intervento";

n. 182/93 "Materie esplosive e prodotti pirotecnici. Comunicazione del Questore di Torino. Procedure di intervento";

n. 154/94 "Esplosivi e giocattoli pirici. Azione di vigilanza e di controllo durante le festività natalizie e di fine anno".

(6) Vds. il prontuario in materia di Pubblica Sicurezza, diramato con circolare del Corpo n. 66/04.

## ALLEGATO N. 1



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE COMANDO**  
**"UFFICIO STUDI"**

### PRONTUARIO DELLE PRINCIPALI VIOLAZIONI IN MATERIA DI ARTIFICI PIROTECNICI



MC/mc

### INDICE SISTEMATICO

#### **FUOCHI ARTIFICIALI**

Rappresentanza non autorizzata (art. 8 T.U.L.P.S. - attività <u>non</u> indicate nell'art. 17 bis)	1
Inosservanza delle prescrizioni (art. 9 T.U.L.P.S. - attività <u>non</u> indicate nell'art. 17 bis)	2
Agenti/Ufficiali di P.S. (art. 16 T.U.L.P.S.- accesso nei locali di somministrazione)	3
Fuochi artificiali (art. 47 T.U.L.P.S. - fabbricazione, vendita e trasporto)	4
Fuochi artificiali (art. 48 T.U.L.P.S. - capacità tecnica nella fabbricazione, accensione)	5
Fuochi d'artificio (art. 53 T.U.L.P.S.- vendita, acquisto prodotti non riconosciuti dal Ministero)	6
Registro delle operazioni (art. 55 T.U.L.P.S.-omessa tenuta del registro/tenerlo non aggiornato)	7
Materie esplosive (art. 55 T.U.L.P.S. - vendita a privati sprovvisti di porto d'armi)	8

Fuochi d'artificio ( <i>art. 57 T.U.L.P.S. - esplosioni in luogo abitato/lancio di mortaretti</i> )	9
Materie esplodenti ( <i>art. 679 c.p. - omessa denuncia di detenzione/di consegna del prodotto</i> )	10

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b>AUTORIZZAZIONE</b> (attività <u>non</u> indicate nell'art. 17/<i>bis</i>)</p> <p><b><u>Rappresentanza non autorizzata</u></b></p> <p>Quale titolare di autorizzazione, prevista dall'art..... del T.U.L.P.S., esercitava a mezzo di rappresentante, non autorizzato, generalizzato in.....</p> <p><b>Art. 8/1 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 17/1 T.U.L.P.S.</b></p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>La sanzione amministrativa dell'art. 8/2 T.U.L.P.S. è riferibile unicamente ad una autorizzazione prevista dagli articoli indicati nel comma 1, dell'art. 17 bis T.U.L.P.S. (artt. 59, 60, 75, 75-bis, 76, 86, 87, 101, 104, 115, 120/2 e 135/5 T.U.L.P.S.).</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Segnalazione al Comune per i provvedimenti amministrativi di competenza, ai sensi degli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (vds circolari del Corpo nn. 7/97, 42/00).</p>

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b>AUTORIZZAZIONE</b> (attività <u>non</u> indicate nell'art. 17/<i>bis</i>)</p> <p><b><u>Inosservanza delle prescrizioni</u></b></p> <p>Quale titolare di autorizzazione, prevista dall'art.... del T.U.L.P.S., non osservava le prescrizioni che l'Autorità ha ritenuto di imporgli nel pubblico interesse consistenti in .....(specificare).</p> <p><b>Art. 9 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 17/1 T.U.L.P.S.</b></p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>La sanzione amministrativa dell'art. 9 T.U.L.P.S. è riferibile unicamente ad una autorizzazione prevista dagli articoli indicati nel comma 1, dell'art. 17 bis T.U.L.P.S. (artt. 59, 60, 75, 75-bis, 76, 86, 87, 101, 104, 115, 120/2 e 135/5 T.U.L.P.S.).</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Segnalazione al Comune per i provvedimenti amministrativi di competenza, ai sensi degli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (vds circolari del Corpo nn. 7/97, 42/00).</p>

2

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>ACCESSO AI LOCALI</u></b> <b><u>Ufficiali e agenti di P.S.</u></b></p> <p>Per non avere ammesso agli ufficiali e/o agenti di P.S. di accedere liberamente nel locale destinato all'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione al fine di..... (specificare)</p> <p><b>Art. 16 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 17/1 T.U.L.P.S.</b></p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato.</p> <p>Segnalazione al Comune per i provvedimenti amministrativi di competenza, ai sensi degli artt. 17 ter e 17 quater T.U.L.P.S. (vds circolari del Corpo nn. 7/97, 42/00).</p>

3

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Fabbricazione, vendita, detenzione e trasporto di fuochi artificiali</u></b></p> <p>Fabbricava, teneva in deposito, vendeva o trasportava, fuochi artificiali "non declassificati" (c.d. non di libera vendita) senza essere in possesso della prescritta licenza del Prefetto (specificare).</p> <p><b>Art. 47 T.U.L.P.S. Art. 678 C.P.</b></p>	<p>Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a € 247,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>Gli artifici pirotecnici <b>non di libera vendita c.d. " non declassificati "</b> (ad es. la bomba di Maradona), sono assimilati a tutti gli effetti alle armi (esplosivi) e possono essere commercializzati esclusivamente dalle attività (armerie) titolari della licenza prefettizia.</p> <p>Sequestro del corpo di reato ai sensi dell'art. 354 c.p.p. Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore. Gli artifici pirotecnici <b>di libera vendita c.d " declassificati "</b> (ad es. petardi, stelle filanti, ecc.) sono ritenuti inoffensivi per la persona e, quindi, non assimilabili agli esplosivi. Per la loro detenzione e vendita non necessitano di alcuna autorizzazione di P.S. e, quindi, possono essere commercializzati, sia in sede fissa che su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni imposte dal d.l.vo n. 114/98. Si evidenzia che sui prodotti pirici "<b>non declassificati o non di libera vendita</b>" o "<b>declassificati o di libera vendita</b>" è apposta un'etichetta, solitamente di colore bianco, a cura del produttore/importatore riportante dette menzioni.</p> <p>Sequestro della merce ai sensi dell'art. 354 c.p.p. e N.d.R.</p>

4

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Fabbricazione, accensione di fuochi d'artificio</u></b></p> <p>Per aver fabbricato o acceso fuochi artificiali senza aver dimostrato la propria capacità tecnica (specificare).</p> <p><b>Art. 48 T.U.L.P.S. Art. 17/1 T.U.L.P.S.</b></p>	<p>Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>La persona che chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi artificiali, deve presentare domanda, in carta da bollo, con tutte le indicazioni necessarie e con il certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto, su parere conforme della Commissione tecnica Provinciale</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore.</p>

5

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Vendita - acquisto di materie esplodenti non riconosciuti dal Ministero</u></b></p> <p>Per avere venduto (trasportava, deteneva in deposito) materie esplodenti (prodotti pirici, fuochi d'artificio e/o similari) non riconosciuti dal Ministero dell'Interno.</p> <p><b>Art. 53 T.U.L.P.S. Art. 678 c.p.</b></p>	<p>Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a € 247,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>Tutti gli esplosivi, e quindi anche i giocattoli pirici, per poter essere fabbricati, detenuti, trasportati e venduti devono essere classificati dal Ministero dell'Interno.</p> <p>Il Ministero dell'Interno ha stabilito che gli artificieri pirotecnici classificati a norma di legge devono essere provvisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome e sede della ditta fabbricante o della ditta importatrice;</li> <li>- denominazione commerciale eventualmente accompagnata da un nome di fantasia;</li> <li>- indicazione della data e del numero del D.M. di riconoscimento e classificazione del prodotto.</li> </ul> <p>Sequestro della merce ai sensi dell'art. 354 c.p.p. e redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore - Comune.</p>

6

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Registro delle operazioni</u></b></p> <p>Omessa tenuta del registro delle operazioni giornaliera.</p> <p><b>Art. 55/1 T.U.L.P.S. Art. 25/2-3 legge n. 110/75.</b></p> <p>Irregolare tenuta del registro delle operazioni giornaliera.</p> <p><b>Art. 108/1 reg. T.U.L.P.S. Art. 221/2 reg. T.U.L.P.S.</b></p> <p>Rifiuto di esibire il registro delle operazioni giornaliera.</p> <p><b>Art. 55/2 T.U.L.P.S. Art. 25 L. 110/75</b></p>	<p>Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 206,00 a € 2060,00</p> <p>Arresto fino a due anni o ammenda fino a € 103,00</p> <p>Arresto da 20 gg a 3 mesi e ammenda fino a € 103,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>I rivenditori degli esplosivi devono tenere un registro giornaliero delle operazioni, a norma dell'art. 55 T.U.L.P.S., su cui devono essere annotati: la data delle operazioni; l'indicazione dell'acquirente (generalità complete, se persona fisica, ovvero gli estremi completi della ditta con la quale è stata compiuta la transazione commerciale); la specie e la quantità dell'esplosivo venduto/acquistato; il documento con il quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale; il titolo autorizzativo (porto d'armi e/o nulla osta del Questore) all'acquisto. Il registro, ai sensi dell'art. 16 del Reg. T.U.L.P.S., deve essere vidimato e bollato dall'Autorità di P.S., ed essere esibito, ad ogni richiesta, agli Ufficiali ed Agenti di P.S.</p> <p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore - Comune.</p>

7

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Vendita - acquisto di materie esplodenti</u></b></p> <p>Per avere venduto o in qualsiasi altro modo ceduto materie esplodenti di qualsiasi genere a privati non muniti di permesso di porto d'armi (ovvero di nulla osta) rilasciato dal Questore.</p> <p><b>Art. 55/3-5 T.U.L.P.S.</b></p>	<p>Arresto da 9 mesi a 3 anni e con l'ammenda non inferiore a € 154,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore [ad es. i fuochi d'artificio <b>non di libera vendita c.d. "non declassificati"</b>, che sono assimilati a tutti gli effetti alle armi (esplosivi) e possono essere commercializzati esclusivamente dalle attività (armerie) titolari della licenza prefettizia].</p> <p>Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.</p> <p>Sequestro della merce ai sensi dell'art. 354 c.p.p. e redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore - Comune.</p>

8

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Esplosioni in luogo abitato</u></b> <b><u>Lancio di mortaretti</u></b></p> <p>Per avere, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, sparato armi da fuoco, (ovvero lanciato razzi, acceso fuochi di artificio, innalzato aerostati con fiamme, o in genere fatte esplosioni o accensioni pericolose), senza avere ottenuto la licenza del Questore.</p> <p><b>Art. 57/1 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 703 C.P.</b></p> <p>Per avere sparato mortaretti (o simili apparecchi) nonostante vietato.</p> <p><b>Art. 57/2 T.U.L.P.S.</b> <b>Art. 703 C.P.</b></p>	<p>Ammenda fino a € 103,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore.</p> <p>Procedere al sequestro del corpo di reato ai sensi dell'art. 354 c.p.p.</p> <p>Il lancio di oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio risulta anche sanzionato dall'art. 7, lett. R, del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.</p>

9

<i>Norma e tipo di infrazione</i>	<i>Sanzione Edittale</i>	<i>P.M.R. Autorità competente Destinazione Proventi</i>	<i>Note</i>
<p><b><u>Omessa denuncia di materie esplodenti</u></b></p> <p>Per avere omesso di denunciare all'Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie. <b>Art. 679/1 c.p.</b></p> <p>Per avere omesso di denunciare all'Autorità il rinvenimento nel luogo da lui abitato di materie esplodenti. <b>Art. 679/2 c.p.</b></p> <p>Per avere trasgredito all'ordine dell'Autorità di consegnare, nei termini prescritti, materie esplodenti. <b>Art. 679/3 c.p.</b></p>	<p>Arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a € 371,00</p> <p>Ammenda fino a € 247,00</p> <p>Arresto da tre mesi a tre anni o ammenda da € 37,00 a € 619,00</p>	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale.</p>	<p>Redigere i verbali di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio, sul diritto alla difesa, di attività di indagine e trasmettere comunicazione di notizia di reato e comunicazione al Questore - Comune.</p>

10

MC/mc